

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

L'Assicurazione è prestata per tutte le attività inerenti all'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della Contraente. Sono comprese tutte le attività svolte durante gli allenamenti, i corsi, le manifestazioni sportive, ricreative e culturali e le gare, organizzate dalla AICS per proprio conto ovvero dai suoi Organi periferici e Affiliati.

Art. 50 - Oggetto del Rischio

La Società si obbliga a tenere indenne i Tesserati, la Contraente, i suoi Organi, strutture e Affiliati per quanto siano tenuti a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222.

Art. 51 - Limiti Territoriali

La presente Assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

Non saranno risarciti i danni derivanti da condanne punitive e/o esemplari.

Art. 52 - Responsabilità civile personale

L'Assicurazione si estende alla:

a) responsabilità civile personale derivante ai Tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative e culturali, comprese le attività svolte durante gli allenamenti, i corsi, le gare organizzate dalla Contraente, dai suoi Organi periferici e dagli Affiliati, per danni involontariamente cagionati a terzi ai sensi di legge;

responsabilità civile personale del Presidente Nazionale, Membri della Direzione Nazionale, Consiglio Nazionale, Regionale e Provinciale e, in genere, dei componenti degli organi e titolari di incarichi previsti dallo Statuto nell'ambito delle loro funzioni svolte in

occasione di gare, partecipazioni a gare e manifestazioni organizzate dalla Contraente; limitatamente ai trasferimenti, la garanzia è operante, per i soggetti di cui alla presente lettera b), in qualità di accompagnatori, escluso il rischio di circolazione dei veicoli.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e, ove sia operante, di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in Polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei soggetti sopra menzionati con l'Assicurato o fra di loro.

Art. 53 - Novero dei terzi

Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro - dipendenti e non dipendenti - nei confronti dei quali la Contraente, i suoi Organi Periferici e Affiliati siano tenute all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L., quando subiscano il danno in occasione di servizio.

Sono considerati terzi fra di loro:

- i Tesserati, ed i Tesserati stessi aderenti alla AICS nei confronti di quest'ultima, dei Comitati Regionali e Provinciali e degli Affiliati;
- il coniuge, i genitori e i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato.

Art. 54 - Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti

Qualora al momento del Sinistro l'Assicurato fosse coperto da altre assicurazioni per i medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- a) se il Rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o i massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- b) se il Rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o i capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero

danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

Art. 55 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

La Società assume la gestione delle vertenze per conto dell'Assicurato fino alla loro definizione, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, previa intesa con lo stesso e ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali e/o tecnici che non siano designati nelle modalità di cui sopra e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. La Società si impegna a fornire tempestivamente all'Assicurato copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Si precisa che la difesa dell'Assicurato viene assunta dalla Società fino alla definitiva tacitazione delle pretese dei terzi e fino ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.

Art. 56 - Esclusioni

L'Assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) tutte le gare motoristiche soggette alla legge n. 990 del 24/12/1969 salvo diversa intesa concordata tra le parti;
- b) i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli e natanti al seguito di gare sportive, eccetto per gli assistenti ai bagnanti mentre svolgono operazioni di salvataggio, nonché durante gli interventi di soccorso straordinario.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni:

- a) conseguenti ad inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- b) provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- c) provocati a cose altrui da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questo detenute;
- d) da furto;
- e) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge;
- f) alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- g) ad opere o a cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori;
- h) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;
- i) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di aeromobili;
- j) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso od aperta al pubblico;
- l) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del cod. civ.;
- m) da detenzione o impiego di esplosivi;

- n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- o) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici;
- p) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- q) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- r) causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Art. 57 - Franchigia

L'Assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni sinistro che comporti danni a cose e/o animali e resta a carico del socio

Si prende atto tra le Parti che la liquidazione dei sinistri verrà effettuata al terzo danneggiato al netto della Franchigia prevista dalla presente Convenzione. In ogni caso la Società non potrà richiedere o opporre alla AICS il pagamento di tale Franchigia, manlevandola sin d'ora anche nei confronti di eventuali richieste da parte di terzi.

Ai fini della presente Sezione, qualora il verificarsi di un evento dannoso dia diritto anche alla liquidazione di un Indennizzo secondo le disposizioni della Sezione Infortuni della presente Convenzione, la garanzia per la responsabilità civile verso terzi opererà con una Franchigia pari all'importo liquidato secondo la Sezione Infortuni. In ogni caso la Società non potrà richiedere o opporre alla AICS il pagamento di tale franchigia, manlevandola sin d'ora anche nei confronti di eventuali richieste da parte di terzi.

Art. 58 - Denuncia dei sinistri e obblighi dell'Assicurato

La Contraente, i Comitati Regionali e Provinciali, gli Affiliati, gli iscritti o soci, quando svolgono attività organizzate dalla AICS devono fare denuncia alla Società soltanto in caso di infortuni per i quali, ai sensi degli artt. 56 e 65 della Legge n. 1124 del 1965, ha luogo l'inchiesta pretorile. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, la Contraente, il Comitato o l'Affiliato interessato devono darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. La Società ha diritto di visionare i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI CIRCOLI A.I.C.S.

Art. 59 Garanzia RCT - Responsabilità Civile verso Terzi

59.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività assicurata.

L'assicurazione copre anche:

- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- la proprietà e/o manutenzione di insegne e cartelloni pubblicitari, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale,
- la gestione di bar o punti di ristoro annessi all'attività principale, nonché la proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- i danni cagionati, da cibi o bevande somministrati o smerciati, entro 1 anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'assicurazione, esclusi quelli dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria, la garanzia copre anche i danni dovuti a vizio originario dei prodotti;
- la proprietà e/o conduzione di tutti i fabbricati o porzione di essi ove si svolge l'attività assicurata, comprese le pertinenze e dipendenze, nonché le relative attrezzature e impianti. L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria compresi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- l'attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e con cani;
- l'organizzazione di gite sociali e trasferte, ad esclusione di quelle che prevedono escursioni con guide alpine o immersioni subacquee; Qualora le attività sopra elencate vengano svolte da terzi, l'Assicurazione copre la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato quale committente delle attività stesse.

- i danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 2.000,00 nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo indennizzo di € 150.000 per uno o più sinistri verificatosi nel corso di uno stesso periodo di assicurazione;
- i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o dipendenti parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato, ad esclusione di quelli di pertinenza di impianti sportivi. La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 500 per ogni veicolo danneggiato, ferma restando l'esclusione dei danni da furto e da incendio;
- la responsabilità civile personale del Presidente del Circolo e degli Organi direzionali, dei tesserati, insegnanti e istruttori non sportivi per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento dell'attività assicurata. Agli effetti di questa garanzia i soggetti sopraccitati, esclusi coloro che svolgono attività sportiva, sono considerati terzi tra di loro, a condizione che dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime, di cui all'art. 583 del Codice Penale.
- i danni involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati, da parte di sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di evento improvviso e accidentale, dagli insediamenti nei quali l'Assicurato svolge la sua attività. Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso anno o dell'eventuale minore periodo di assicurazione, non sarà superiore ad € 75.000,00 e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00.